



Tribunale di Milano

- Sezione II civile -

Il Giudice, dott. Luisa Vasile, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10-1-25, assunta su ricorso ex art. 19 comma 1 CCII depositato il **6-12-24** ed iscritto a ruolo generale in pari data, dalla società:

[redacted] con sede legale in Milano (MI), [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. [redacted], rappresentata giusta procura in atti dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio [redacted] Milano, pec: [redacted] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sentita all'udienza la ricorrente [redacted] con l'avv. [redacted];

dato atto che non risultano creditori costituito;

lette le seguenti conclusioni della società istante:

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, di:

- confermare, anche *inaudita altera parte*, le misure protettive e provvedere all'adozione dei provvedimenti cautelari necessari ed opportuni per condurre a termine le trattative nei confronti di tutti i creditori della Società, ai sensi dell'art. 18 C.C.I.I. e 19 comma 1 C.C.I.I. per come illustrato in narrativa

ED, IN PARTICOLARE, DI DISPORRE

1. il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
 2. il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati;
 3. il divieto di far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;
 4. la misura cautelare consistente nell'ordine di rilascio del DURC nei confronti dell'Inps in favore della società istante-ricorrente per perseguire gli obiettivi della Composizione negoziata della crisi in continuità aziendale diretta;
- in subordine, accertare e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge affinché la competente sede INPS possa rilasciare alla Impresa Edile Curci il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

letta la relazione **dell'esperto dott.** [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], P.E.C. [REDACTED], depositata il 7-1-25, esperto altresì presente e sentito in udienza;

OSSERVATO

L'esperto nominato, dott. [REDACTED], ha ben sintetizzato nella sua relazione scritta le cause della crisi (fattori esteri quali il fallimento di due grossi clienti, la crisi in generale del settore edile, il ricorso al conto anticipo bancario e conseguente esposizione verso gli Istituti), la situazione patrimoniale di riferimento al 30-9-24 ed aggiornata alla data relazione (evidenziandosi subito, tuttavia, che emerge la necessità di aggiornare la situazione di partenza al 31.12.24 con una *“rappresentazione di più ampio respiro e periodo, anche attraverso tutta un serie di documentazione necessaria e a prodursi”*, come richiesta dall'esperto anche in udienza), l'indicazione dei creditori interessati alla CNC e quelli non interessati (in quanto pagati integralmente dalla Società al di fuori della procedura di CNC e comunque funzionali alla continuità aziendale della Società). L'esperto ha inoltre analizzato il piano in formazione della Società, valutandone i presupposti, senza rilievi. Infine, ha espresso parere favorevole in ordine alla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste nei confronti dei creditori (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, INPS, INAIL, Cassa Edile, MO.Net.srl), in relazione al buon esito delle trattative e per consentire alla Società, nelle more della composizione negoziata, di *“concordare con i creditori i tempi ed i modi per il risanamento del debito”*.

Il preliminare progetto di piano di risanamento punta essenzialmente al contenimento dei costi di ripresa ed alla graduale ripresa dei volumi di ricavi (si veda comunque, più estesamente, da pag.11 ricorso). La proposta, come riepilogata dalla Società a pag.17 ricorso, è la seguente:

*accordi transattivi con il **Creditore Pubblico Erario** con una percentuale di rimborso pari al **60%** di

maggiori imposte, sanzioni e interessi mediante un piano di rimborso previsto in nr. 84 **rate mensili da gennaio 2025 sino a dicembre 2031**;

* accordi transattivi con i **Creditori Pubblici Inps e Inail** con una percentuale di rimborso pari al **100%** di maggiori contributi, sanzioni e interessi mediante un piano di rimborso previsto in nr. 84 **rate mensili da gennaio 2025 sino a dicembre 2031**.

* Accordo transattivo con il creditore [REDACTED] con una percentuale di rimborso pari al 40% del debito residuo alla data del 30/09/2024 mediante un piano di rimborso previsto in n. 48 rate da gennaio 2026 a dicembre 2029

L'esperto, all'esito del test pratico volto alla verifica della perseguibilità del risanamento sulla base del piano predisposto, ha comunque evidenziato che potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda.

Tuttavia, secondo il parere dell'esperto, risulta che, allo stato, il piano di risanamento con esecuzione fino a dicembre 2031 possa essere plausibile e non manifestatamente infondato.

Dunque, anche visto il favorevole parere dell'esperto, la richiesta di conferma delle **misure protettive** nei confronti dei creditori qualificati come *interessati* dalla CNC (e tutti notificati) può essere accolta, per un arco temporale di 90 giorni, ritenuti congrui in quanto la concessione di un termine inferiore potrebbe non consentire l'interlocuzione necessariamente complessa con i creditori pubblici (Erario, Inps, Inail) e visto altresì il parere dell'esperto (sul punto v.verbale 10-1-25, in cui il dottor [REDACTED] indica la necessità di un termine di 3 mesi per acquisire le prime valutazioni più ponderate).

L'esperto ha altresì affermato, in udienza, la coerenza della **misura cautelare** richiesta - concessione del DURC da parte di INPS- per poter dare esecuzione al progettato piano.

Invero, la società ha chiesto:

--la misura cautelare consistente nell'ordine di rilascio del DURC nei confronti dell'INPS ed in favore della società istante;

--in via subordinata, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge affinché la competente sede INPS possa rilasciare [REDACTED] il documento unico di regolarità contributiva.

Ebbene, si precisa subito che anche su detta istanza cautelare si è regolarmente instaurato il contraddittorio, come richiesto dalla disciplina (difatti, la **trattazione** si svolge secondo le modalità già previste dall'art. 669-sexies, 1° comma, c.p.c., previa instaurazione del contraddittorio, e dunque il giudice «*sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta*»).

La ricorrente ha evidenziato la essenzialità del DURC ai fini della continuazione della propria attività, trattandosi di documento di regolarità contributiva essenziale in via generale per tutta una serie di attività imprenditoriali (pag.21 ricorso: *partecipazione agli appalti pubblici; gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. nazionali o internazionali, diversi da Inps e Inail; il rilascio dell'attestazione SOA; iscrizione all'Albo dei fornitori; per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche; per l'esecuzione di alcuni lavori di edilizia privata*) essendo altrimenti la Società, esposta all'impossibilità di accedere a cantieri in corso d'opera, nonché ad iniziarne di nuovi. Sul punto l'esperto ha confermato in udienza che *la misura cautelare richiesta è necessaria per poter dare esecuzione al progettato piano*.

Si osserva ancora che non parrebbe giustificato il ricorso alle rigide previsioni sussistenti per il trattamento del debito previdenziale riguardo al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Si deve difatti evidenziare come, a seguito della legge n. 232 del 2016, le normative precedenti (quali in particolare i decreti sotto riportati:

(DM del 2009 e il DM del 2015; in particolare, v. Art.5 DM 30-1-2015: **Art. 5. Procedure concorsuali** 1. *In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.*

2. *In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.*

3. *In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.*

4. *Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.*

5. *Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.)*

possano considerarsi implicitamente abrogate (non aparendo più giustificato che INPS rifiuti di rilasciare il DURC per esempio a società in concordato che non prevedevano il pagamento integrale dei debiti previdenziali, nonostante le nuove disposizioni legislative): secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze. Vi è di certo l'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative. In quest'ottica, si veda per esempio la circolare ministeriale n. 33 del 2016, che chiarisce che la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione del pagamento integrale, *risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.*

Nel merito, osserva questo giudice che, premesso che nella composizione negoziata non è previsto espressamente un divieto di pagamento dei crediti anteriori, nel caso di specie comunque non appare neanche ricorrere un grave pregiudizio all'INPS, derivante dalla rigida applicazione dei parametri fissati dall'ente previdenziale (con circolari in cui si rappresenta l'esigenza di condizionare la transazione ed il rilascio del DURC al pagamento integrale dei contributi). Ciò in quanto nel piano di risanamento previsto dalla Società, è previsto il **pagamento integrale del credito Inps**, (in 84 rate mensili, da gennaio 2025 a dicembre 2031).

La richiesta in ordine al rilascio del DURC, mediante un provvedimento cautelare, deve essere in ogni caso finalizzata a consentire di condurre a termine le trattative (ad esempio, se ne potrebbe ipotizzare la richiesta per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'attestazione SOA, necessari a condurre a termine le trattative finalizzate alla cessione dell'azienda o di un ramo di essa a un terzo, ovvero per destinare i pagamenti delle stazioni appaltanti che potrebbero essere in conseguenza incassati ad esigenze di cassa).

Per la odierna richiesta della Società [REDACTED], che esercita la sua attività nel campo dell'edilizia, ricorre sia il fumus per la concessione della misura cautelare, costituito dal perseguibile obiettivo del risanamento (piano e proposta non hanno evidenziato aspetti di criticità alla disamina dell'esperto, esternato nel parere); sia il periculum (da un lato, costituito dalla impossibilità altrimenti di assumere lavori in edilizia pubblica e privata; dall'altro, costituito dall'urgenza di ottenere il rilascio e l'assenza di pregiudizio all'Ente, il quale potrà contare sul soddisfo integrale, nei tempi previsti).

Va invece osservato che, diversamente da quanto richiesto in principalità dalla ricorrente (ordine all'INPS di rilascio DURC), non è ammissibile una domanda del debitore volta ad ottenere l'emissione a carico di quell'amministrazione di un ordine di *facere* in tal senso. E' invece da accogliersi la domanda subordinata tesa a far "accertare" da parte del tribunale la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi a partire dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi) affinché la sede competente dell'INPS rilasci nei confronti della società, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso odierno, il documento di regolarità contributiva. Come detto, il piano prevede il pagamento integrale, sicché non appaiono elementi ostativi al rilascio del DURC fino al termine stesso qui fissato per le misure protettive, con tutte le conseguenze normativamente previste in caso di omissione

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste stabilendo per i creditori interessati ed indicati in ricorso -AD ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI CREDITO DEI LAVORATORI- :

1. il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
2. il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;
3. il divieto di far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;
4. il divieto per i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare

unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza e che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario;

FISSA per tali misure protettive il termine massimo di durata di **90 GIORNI** (novanta) decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (**06 dicembre 2024**) e **dunque fino al 06/03/2025 (Giovedì)**;

ACCERTA e RICONOSCE la sussistenza dei presupposti di legge perché la sede competente dell'INPS possa rilasciare alla [REDACTED] il Documento Unico di Regolarità Contributiva con decorrenza dall'intervenuta scadenza fino al **06/03/2025**;

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art.18 c.4).

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, all'Esperto nominato e ai creditori costituiti, a cura della Cancelleria.

Si comunichi.

Milano, 24/01/2025

Il Giudice
Dott. Luisa Vasile